

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1877

PRESIDENTE. Per una dichiarazione ha facoltà di parlare l'onorevole Gerardi.

GERARDI. Dichiaro di ritirare l'articolo da me proposto in sostituzione dell'articolo 1, e di associarmi in massima alla proposta fatta dall'onorevole Terrigiani per la soppressione degli articoli 5 e 6.

CERESA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ceresa.

CERESA. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, io ritiro gli emendamenti che avevo presentato, e li ritiro, non perchè io sia convinto della loro inopportunità, ma perchè non ho più la speranza di vederli accolti, benchè sia convinto che il tempo mi darà ragione.

Io intanto mi accosterò a quegli emendamenti che meglio varranno alla buona esecuzione dell'ordinamento forestale.

TERRIGIANI. Desidererei che l'onorevole presidente invitasse l'onorevole relatore della Commissione a dichiarare se intende parlare dei soli emendamenti proposti all'articolo 1, ovvero anche di tutti gli altri emendamenti proposti ai vari articoli del progetto di legge.

PRESIDENTE. Si intende che si tratta solamente degli emendamenti proposti all'articolo 1, perchè siamo soltanto all'articolo 1.

TERRIGIANI. Ringrazio l'onorevole presidente di questa sua dichiarazione.

PERICOLI G. B. Come conseguenza delle considerazioni che ho avuto l'onore di esporre alla Camera l'altro giorno, io deposi sul banco della Presidenza un'aggiunta agli articoli relativi alle disposizioni transitorie di questa legge che riguardano la questione igienica dell'Agro romano; ma avendo veduto che l'onorevole rappresentante della città di Roma ha fatto suo l'emendamento, trasportandolo all'articolo 1 della legge, io sono lietissimo di ritirare il mio emendamento, e di unirmi, insieme con coloro che avevano precedentemente firmato con me l'emendamento stesso, alla proposta dell'onorevole Venturi.

PRESIDENTE. Ho già visto che ella si è accordato con altri in una nuova formola.

PERICOLI G. B. Riservandomi però, qualora la Commissione non accettasse quell'emendamento all'articolo 1, di trasportarlo nuovamente agli articoli transitorii.

PRESIDENTE. Questo rimarrebbe a vedersi, perchè, se fosse respinto all'articolo 1, non vi sarebbe ragione di ritornarvi sopra.

Il relatore ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI, relatore. Prima di interloquire sopra i diversi emendamenti, mi corre il debito di rettificare talune circostanze di fatto e di diritto che ieri furono annunziate dall'onorevole Peruzzi.

Mi dispiace di non vederlo qui presente perchè avrei desiderato mettergli sott'occhio le leggi che ho qui sul banco, e le quali contraddicono a quanto egli affermò.

L'onorevole Peruzzi, per quel sentimento di saggrifizio al bisogno dell'unificazione legislativa cui fecesi appello nella relazione della Giunta, disse, che sarebbe disposto a far subire vincoli forestali a quelle provincie che attualmente ne sono esenti, quante volte da cotesto fatto potesse derivare un vantaggio alla posizione delle altre provincie.

Ciò detto, egli si affrettava a soggiungere che le provincie napoletane, le siciliane, quelle del Piemonte e le provincie del Lombardo-Veneto, nello stato della legislazione vigente non abbiano divieto di disboscamento. Per conseguenza, ammettendo che la nuova legge con tale divieto renderebbe peggiore la condizione delle anzidette provincie, ritorceva alla Giunta l'appello a prepositi conciliativi invitandola ad accettare il suo emendamento, che limita il vincolo al divieto del dissodamento, sopprimendo quello del disboscamento.

Ben conoscevo le diverse leggi, che attualmente governano la materia forestale, quando rivolsi a diverse frazioni della Camera l'invito di accettare questa legge, come quella che può migliorare immensamente le condizioni della proprietà e dell'agricoltura in rapporto alle condizioni attuali. Tuttavia quando intesi una persona così distinta, come l'onorevole Peruzzi, affermare che lo stato della legislazione non sia quale supponevasi dalla Giunta, dubitai di me stesso, e velli rileggere accuratamente le leggi e i regolamenti forestali imperanti nelle diverse regioni d'Italia, per vedere se per avventura si fosse ingannata la Giunta, o se all'incontro l'onorevole Peruzzi avesse parlato con inesatta conoscenza delle leggi e dei regolamenti medesimi.

Riferisco pertanto i risultati di tale ricerca, cominciando dallo esporre quale sia il sistema vigente su quella metà di suolo italiano che comprende l'antico reame delle Due Sicilie.

Disse l'onorevole Peruzzi, che la legge forestale pubblicata per le Due Sicilie nel 21 agosto 1826, non contiene divieto di disboscamento per le proprietà dei privati. Ma basta uno sguardo a tale legge per riconoscere che le cose stanno in senso diametralmente contrario a quanto egli affermava.

Leggendo, invero, le considerazioni che precedono la legge, vi si trova detto: « La terza classe